

**REGOLAMENTO (CEE) N. 686/93 DELLA COMMISSIONE**

del 25 marzo 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(4)</sup>;considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito il bilancio di previsione per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera; che tale bilancio consente l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti

nonché, se del caso, l'aumento durante l'esercizio del quantitativo globale fissato; che in seguito all'esperienza acquisita e per soddisfare il fabbisogno delle Azzorre e di Madera risulta necessario modificare il bilancio di previsione; che è pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.